

[Home](#) Contributo per il funzionamento ART – 2014

## Contributo per il funzionamento ART – 2014

In base al [DPCM 12 febbraio 2014](#) di approvazione, ai fini dell'esecutività, della [deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2014 n. 10](#), si comunicano le seguenti modalità di versamento del contributo relativo al 2014 dovuto dai soggetti operanti nei settori del trasporto.

Sulla base della normativa sopra richiamata, il contributo è dovuto dalle imprese operanti nel settore dei trasporti con il valore del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato pari o superiore a 80.000.000,00 (euro ottantamiloni/00).

Esse dovranno versare due terzi del contributo dovuto, pari allo 0,4 per mille del valore del fatturato, entro il termine del 30 aprile 2014, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro – via Salaria, 228 Agenzia 6339 (ag. 9) Roma IBAN: IT83Y0100503239000000001020. In sede di versamento, nella causale dovranno essere specificate:

- a. la dicitura (“CONTRIBUTO TRASPORTI ANNO 2014”);
- b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto obbligato al versamento.

Sono esenti dal versamento le imprese in liquidazione o soggette a procedure concorsuali secondo la normativa vigente.

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.

Le imprese che hanno effettuato il pagamento e le imprese con fatturato superiore a 50.000.000 (euro cinquantamiloni/00) dovranno comunicare all'Autorità alcune notizie aziendali entro il 31 luglio 2014 mediante modalità e modello disponibili nell'[area riservata](#).

Nell'[area riservata](#), cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni, le modalità di calcolo del contributo dovuto e le eventuali modalità di invio delle comunicazioni

relative al pagamento effettuato.

Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine del 30 aprile 2014 comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E' fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.

Il restante terzo del contributo a conguaglio, a saldo, sarà versato entro il 30 novembre 2014, a seguito di eventuale comunicazione dell'Autorità.

E' comunque fatto salvo il diritto a richiedere l'eventuale conguaglio a valere sul contributo dovuto per l'anno 2015.

Per informazioni o supporto scrivere a [contributo@autorita-trasporti.it](mailto:contributo@autorita-trasporti.it).